

## **TI\_GERICHTE 52.2020.341 vom 19. Mai 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-05-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2020.341](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.341)

FR: TI\_GERICHTE 52.2020.341 du 19 mai 2020

IT: TI\_GERICHTE 52.2020.341 del 19 maggio 2020

### **Regeste**

Sanzione disciplinare

### **Erwägungen**

#### **E. 14**

novembre 2019 consid. 5.1.2 e rif.). Il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di tutelare al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in maniera unilaterale e parziale. Può intervenire in rappresentanza dei propri clienti anche in modo energico e, per quanto necessario, adottare toni duri. Entro certi limiti ha diritto anche all'esagerazione o addirittura alla provocazione, fintanto che le sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e non si rivelino inutilmente offensive (cfr. STF 2C\_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.2, 2 C\_507/2019 citata consid. 5.1.3, 2C\_907/2017 del 13 marzo 2018 consid. 3.2, 2C\_103/2016 del 30 agosto 2016 consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.1). 2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Un diligente esercizio della professione presuppone che l'avvocato, visto il particolare ruolo che ricopre, dia prova di un certo riserbo ed eviti di favorire un inasprimento della lite. Un comportamento inutilmente aggressivo dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la professione con cura e diligenza e può, in determinate circostanze, giustificare una sanzione disciplinare per violazione dell'art. 12 lett. a LLCA. Da un lato, il fatto di esasperare inutilmente la controparte, irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere all'interesse del cliente. L'avvocato è d'altra parte corresponsabile del buon funzionamento dello Stato di diritto e deve pertanto astenersi dal portare attacchi eccessivi alla controparte (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.3, 130 II 270 consid. 3.2.2; STF 2C\_307/2019 citata consid. 7.1.3, 2 C\_507/2019 citata consid. 5.1.3, 2C\_907/2017 citata consid. 3.2, 2C\_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2). 2.3. Di principio, il semplice avvio di una procedura esecutiva non costituisce di per sé un atto contrario all'art. 12 lett. a LLCA, anche se l'iscrizione nel registro delle esecuzioni può essere spiacevole per l'escusso. Ne va diversamente soltanto qualora l'esecuzione sia abusiva. Secondo costante giurisprudenza, un tale abuso può essere ravvisato solo in casi eccezionali, ove sia manifesto che il creditore agisce per scopi che non hanno la minima relazione con la procedura esecutiva, in specie per angariare deliberatamente l'escusso (cfr. STF 5A\_773/2014 del 10 luglio 2015 consid. 3.2 e rimandi). Ciò è segnatamente il caso se il creditore mira soltanto a danneggiare l'attendibilità creditizia del (presunto) debitore rispettivamente a rovinarne il buon nome oppure quando a scopo vessatorio pone in esecuzione un importo del tutto eccessivo (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, 130 II 270 consid. 32.2, 115 III 18 consid. 3b; STF 2C\_507/2019 citata consid. 5.1.4 e rif.). 2.4. I

principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche dall'art. 16 LAVv - giusta il quale l'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296) . In particolare, giusta l'art. 1 CSD, l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2).

3. 3.1. In concreto, dagli atti emerge che il ricorrente è subentrato il 18 ottobre 2016 quale patrocinatore di G \_\_\_\_\_ nella causa successoria introdotta dal segnalante. Già l'8 marzo 2017, informando il collega di non avere potuto fare altro che tenere nell'arringa finale del litigio la linea da lui assunta, dopo avergli ricordato la giurisprudenza federale in materia di termini di perenzione dell'azione di riduzione, si è rivolto a lui in questi termini: "Appare quindi piuttosto evidente che la petizione è stata inoltrata in ritardo. Anche nel merito l'azione di riduzione non appare sostenuta da corrette argomentazioni, non essendo stato dato modo al pretore di ricostruire l'intero asse ereditario a partire dal quale calcolare le legittime. Da ultimo, nell'ipotesi remota che la petizione sia tempestiva, appare deludente che non si siano poste delucidazioni al perito circa la modesta valutazione degli immobili" (cfr. doc. BB). In effetti, con sentenza del 25 luglio 2018, il pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione, accertando l'intervenuta perenzione della causa (doc. H). Sempre dalle tavole processuali risulta che il 17 agosto successivo l'insorgente si è rivolto al segnalante comunicandogli di ritenerlo responsabile di aver perso il predetto termine. Messa a conoscenza di tale scritto, l'assicurazione RC del denunciante ( \_\_\_\_\_ ) ha integralmente respinto i rimproveri formulati nei confronti del proprio assicurato (cfr. scritto del 28 agosto 2018 sub doc. M), mantenendo la sua posizione anche dopo un ulteriore scambio di corrispondenza e un incontro con il ricorrente avvenuto l'11 settembre 2018. In seguito, l'insorgente ha trattato per quasi un anno con il patrocinatore delle controparti nella causa successoria al fine di definire comunque una liquidazione tra gli eredi. In quel contesto avrebbe pure appurato la sussistenza dell'ulteriore rimprovero già mosso al segnalante (adagiatosi, senza contestarla, su una perizia giudiziaria che avrebbe sottostimato un bene immobile compreso nell'asse ereditario, cfr. osservazioni del 15 novembre 2019, nota 5, pag. 6). Non vedendo soluzioni imminenti , in vista della causa in responsabilità (cfr. doc. R e doc. 1), il 13/19 agosto 2019 ha quindi fatto spiccare nei confronti del denunciante un precetto esecutivo di fr. 1'754'047.-, oltre interessi, al quale quest'ultimo ha interposto opposizione totale. Il ricorrente ha sin da subito sostenuto che lo scopo della sua iniziativa era quello di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione già nell'ambito della causa in responsabilità, evidenziando il fatto che il collega lo aveva già in precedenza costretto a una procedura esecutiva per l'incasso di ripetibili che non si decideva a versare e che si era trascinata in più procedimenti (cfr. doc. R, pag. 1-2 e 4-5). Quanto all'importo posto in esecuzione, ha sempre spiegato che la somma corrisponde a quella che, a causa dell'errore professionale del collega, non è stata riconosciuta ad G \_\_\_\_\_ nella successione in questione: "L'intervenuta prescrizione ha privato il mio assistito di 30/128 dell'eredità e dei relativi frutti. L'importo reclamato è la differenza tra i 9/128 che

verranno liquidati nell'ambito della successione [...] e quanto avrebbe dovuto ricevere il mio assistito (ben oltre [...] la somma di fr. 1'000'000.00 calcolata non si capisce bene come dall'avv. B. \_\_\_\_\_ nella sua tardiva petizione" (cfr. doc. R, pag. 2). Già in precedenza aveva puntualmente giustificato l'ammontare del predetto importo, evidenziando tra l'altro come esso dipendesse dalla diversa stima (fondata su due offerte d'acquisto ben superiori rispetto al valore indicato dal perito giudiziario e fatto valere in causa dal segnalato) di un immobile facente parte della massa ereditaria (avente un valore complessivo di oltre 7 milioni di franchi; cfr. scritto del 13 agosto 2019 alla \_\_\_\_\_ sub doc. 1).

3.2. Ora, premesso che l'avvio di una procedura esecutiva può costituire una violazione del dovere dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza soltanto nei casi eccezionali in cui la stessa sia da considerare abusiva, contrariamente a quanto concluso dalla precedente istanza, non si ravvisa in concreto alcuna violazione dell'art. 12 lett. a LLCA da parte dell'insorgente. Egli ha infatti chiaramente spiegato che lo scopo del precetto esecutivo era quello di portarsi avanti nella pratica, ossia di guadagnare tempo ottenendo già con la sentenza di merito nella causa di risarcimento danni il rigetto definitivo dell'opposizione. Tale spiegazione appare del tutto plausibile, ritenuto pure come il segnalante abbia ripetutamente dimostrato di non sottomettersi alle decisioni negative emanate nei suoi confronti, costringendo la controparte a intraprendere la via esecutiva (con diversi strascichi procedurali) per ottenere soddisfazione delle proprie pretese (cfr. plichi doc. E e F). Non si può pertanto ritenere che con la notifica del precetto esecutivo qui in discussione per conto del suo cliente l'insorgente abbia manifestamente perseguito uno scopo senza alcuna attinenza con la procedura esecutiva. Non può in particolare essere considerato che egli abbia voluto deliberatamente angariarlo, con l'unico intento di rovinarne la reputazione o di danneggiarne l'attendibilità creditizia. Diversamente dalla fattispecie di cui alla DTF 140 III 481 (cfr. in particolare consid. 2.3.3), l'agire del ricorrente non appare contrario al principio della buona fede ritenuto che, se è vero che vi erano stati dei contatti con l'assicurazione RC del segnalante, questa aveva a più riprese fermamente respinto le pretese avanzate contro di lui (ancora il 23 agosto e il 22 ottobre 2019, cfr. doc. 3 e doc. U). Mai, contrariamente a quanto sembra assumere la Commissione, il ricorrente ha invece giustificato la scelta della via esecutiva con la necessità di interrompere una prescrizione (ciò che ha anzi espressamente escluso, cfr. osservazioni, pag. 6). Neppure può essere ritenuto che l'importo posto in esecuzione sia del tutto eccessivo. Seppur superiore a quello fatto valere dal segnalante con l'istanza di conciliazione (fr. almeno 1'312'500.-), poi ridotto nella petizione ad almeno fr. 1'016'362.- (cfr. doc. H), esso appare comunque in rapporto con i valori oggetto del contendere, come chiaramente e ripetutamente spiegato dal ricorrente (cfr. doc. 1; doc. R, pag. 2; ricorso, pag. 9), il quale oltre a far valere la responsabilità del segnalante per aver fatto perimere la causa successoria, lo ritiene responsabile anche per non avere chiesto l'importo corretto nella petizione. Al proposito va in generale ricordato che quale mandatario l'avvocato è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220) e risponde del danno che causa violando i suoi obblighi di diligenza e fedeltà (cfr. DTF 134 III 534 consid. 3.2.2, 127 III 357 consid. 1b con rinvii). La giurisprudenza riconosce che una mancanza ai doveri professionali nell'ambito di una rappresentanza in giudizio (come ad esempio il mancato rispetto di un termine di perenzione o di prescrizione) può comportare una responsabilità dell'avvocato, in particolare se viene dimostrato che la causa sarebbe stata vinta se il mandatario non avesse violato il suo obbligo di diligenza (cfr. al riguardo: STF 4A\_659/2018 del 15 luglio 2019

consid. 3.1, 4A\_693/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 3 e rimandi; cfr. pure sentenza II CCA inc. n. 12.2016.61 del 21 luglio 2017 consid. 9 e rinvii). Premesso che non spetta evidentemente a questo Tribunale pronunciarsi sulla fondatezza o meno della pretesa fatta concretamente valere dal cliente del ricorrente (cfr. per analogia, DTF 140 III 481 consid. 2.3.1), alla luce di tutto quanto precede, non è in ogni caso possibile affermare che la controversa esecuzione forzata appaia addirittura vessatoria. Tantomeno può essere considerata un mezzo per esercitare pressione sull'assicurazione \_\_\_\_\_ al fine di muoverla a intervenire per risarcire il danno. La stessa non può dunque essere considerata abusiva. Nulla muta il fatto che la causa di risarcimento danni non fosse (almeno a quel momento) ancora stata promossa: al di là dei problemi di finanziamento evocati dal ricorrente, non appare peraltro del tutto inverosimile che, a fronte della segnalazione effettuata dal collega, egli abbia voluto evitare che l'avvio della causa giudiziaria potesse essere letto come un gesto irrispettoso nei confronti della Commissione di disciplina ed un'ulteriore violazione delle regole (cfr. ricorso, pag. 9). Assunzione del mandato a favore della ex controparte (b) 4.

4.1. Giusta l' art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF 1B\_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).

4.2. Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 103 e segg. ad art. 12; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388). Il divieto della doppia rappresentanza in giudizio di parti con interessi contrapposti è assoluto. L'avvocato non può svolgere una tale doppia rappresentanza nemmeno qualora entrambe le parti ne siano a conoscenza e vi acconsentano, ritenuto che sussiste sempre il pericolo che a posteriori una di esse abbia la sensazione che i suoi interessi non siano stati sufficientemente salvaguardati (cfr. Testa, op. cit., pag. 107 e 115 seg.).

4.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale, pertanto la possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso, ritenuto che egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o

debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale (cfr. STF 2C\_427/2009 del 23 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.; cfr. pure STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid. 5.1.3, confermata da STF 2C\_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C\_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7 e rimandi). 4.4. Nessun problema si pone invece di regola quando l'avvocato, terminato un mandato, assume la tutela degli interessi della ex controparte, a condizione che il nuovo mandato non abbia alcuna connessione con il precedente e la riservatezza di tutte le informazioni del precedente cliente sia garantita (cfr. Fellmann, *Anwaltsrecht*, n. 415; cfr. pure Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1445). Si tratta in particolare di casi in cui l'avvocato viene incaricato dalla ex controparte di agire nei confronti di un terzo e il mandato non ha nulla a che vedere con il suo ex cliente (cfr. Testa, op. cit., pag. 120 seg.). 4.5. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 1B\_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.4, confermata dal TF). 4.6. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAVv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche. L'art. 11 CSD ricorda in particolare il dovere dell'avvocato di evitare ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio. 5. 5.1. Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, assumendo la difesa penale di G \_\_\_\_\_ dopo che aveva patrocinato i suoi familiari in altri procedimenti penali contro di lui, il ricorrente fosse incorso in un conflitto d'interessi, vietato dall'art. 12 lett. c LLCA, evidenziando come i mandati penali assunti dall'avv. RI 1 abbiano un comun denominatore: benché non trattasi degli stessi reati penali, essi hanno la stessa origine, ossia i comportamenti del signor G \_\_\_\_\_ (vuoi contro i propri famigliari, vuoi contro l'avv. B \_\_\_\_\_). Ha in particolare considerato che l'accordo dei familiari non fosse sufficiente per evitare la violazione di tale norma, ritenuta la sua finalità di tutela della fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati, tanto più che la particolare (potenzialmente conflittuale) situazione familiare del signor G \_\_\_\_\_ è una volta di più confermata dal più recente scritto del fratello (doc. HH). Altrettanto irrilevante ha reputato il fatto che non si sia realizzato alcun reale pregiudizio. Ha al contrario ritenuto significativo che anche il procuratore pubblico si sia chinato sulla questione. 5.2. Il ricorrente contesta la conclusione cui è pervenuta la precedente istanza, sostenendo che nulla vieterebbe a un avvocato di difendere una ex controparte in una pratica che non riguarda i propri clienti, per di più dopo aver ottenuto il loro accordo e senza aver loro causato alcun pregiudizio o messo in pericolo il segreto professionale, dal quale sarebbe

peraltro stato liberato. Rileva poi che, al momento di assumere il nuovo mandato, le querele penali della madre e del fratello di G\_\_\_\_\_ nei suoi confronti erano già state ritirate. Censura inoltre l'accertamento operato dalla Commissione, secondo cui sarebbe stato il magistrato inquirente a sollevare spontaneamente il problema di un potenziale conflitto d'interessi, evidenziando che la questione sarebbe invece stata portata alla sua attenzione dal segnalante stesso. A tal proposito sottolinea comunque come il procuratore pubblico, sentita la sua presa di posizione, abbia continuato il procedimento fino all'emanazione del decreto di non luogo a procedere, senza nulla eccepire. Ricordato come la competenza di esaminare la capacità di un avvocato di assumere un mandato professionale spetti all'autorità di procedura, disconosce quindi in concreto alla Commissione qualsiasi competenza a esprimersi in proposito dal profilo disciplinare. 5.3. Ora, dagli atti emerge che il 18 ottobre 2016 si tenne un incontro alla presenza di G\_\_\_\_\_, di sua madre e di suo fratello nonché dell'avv. RI 1. In quell'occasione gli interessati decisero anzitutto, di comune accordo, di cessare le azioni nei confronti di \_\_\_\_\_ ( invero avviate con il solo scopo di "proteggerlo" in un momento complicato della sua vita ; cfr. dichiarazioni sub doc. B-C). Sempre di comune accordo, stabilirono che il ricorrente avrebbe assunto il patrocinio di G\_\_\_\_\_, sia nella citata causa successoria nei confronti degli zii (rivelatasi poi perenta), che nella procedura penale aperta su querela/denuncia del segnalante (espressamente menzionata nelle dichiarazioni sub doc. A-C). Procedure, queste, che da quanto risulta dalle tavole processuali non avevano alcuna relazione con i mandati penali precedentemente svolti dall'insorgente per conto dei familiari di G\_\_\_\_\_ e a quel punto conclusi con il ritiro delle querele. In concreto non si è dunque in presenza di una situazione in cui l'avvocato rappresenta contemporaneamente interessi divergenti. Neppure si tratta, come correttamente rilevato nel gravame, del caso in cui l'avvocato si trova ad agire contro un ex cliente. Il ricorrente ha infatti assunto la difesa di una sua ex controparte contro terzi (gli zii nella procedura civile rispettivamente il segnalante in quella penale) in procedimenti che nulla hanno a che vedere con il precedente mandato a favore dei suoi familiari, che hanno peraltro acconsentito e addirittura richiesto il suo intervento. Non si tratta quindi neppure di una situazione in cui gli ex clienti potrebbero avere a posteriori la sensazione che i loro interessi non siano stati adeguatamente tutelati, né in cui potrebbero essere utilizzate a favore del nuovo cliente delle conoscenze apprese nello svolgimento del precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale (ritenuto che la madre e il fratello, ex clienti dell'insorgente, non sono parte né all'azione di riduzione promossa in nome e per conto di G\_\_\_\_\_ contro i suoi zii, né al procedimento penale avviato a seguito della querela/denuncia del segnalante). In queste circostanze non è dunque ravvisabile alcun conflitto d'interesse (cfr. supra , consid. 4.4). Significativo in questo senso - seppur non decisivo (nella misura in cui, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la decisione sulla capacità di postulare di un avvocato, che spetta all'autorità incaricata del merito della causa, non riveste natura disciplinare e non esclude quindi la pronuncia di una sanzione da parte della Commissione; cfr. DTF 138 II 162 consid. 2.5.1; STF 2A.560/2004 del 1 febbraio 2005 consid. 8; STA 90.2014.38 del 9 ottobre 2015 consid. 2.1; Bohnet/Martenet , op. cit., n. 1465 segg.) - appare il fatto che anche il procuratore pubblico incaricato di trattare la querela/denuncia del segnalante nei confronti di G\_\_\_\_\_, sebbene al corrente della concreta situazione, dopo avere sentito il ricorrente in proposito, abbia ritenuto di procedere nei suoi incombeni senza negargli la facoltà di difendere l'imputato. 6. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. 6.2. Dato l'esito, si

prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione del 19 maggio 2020 (n. 300) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata. 2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.